

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Annamaria DE SANTIS	Componente
Dott. Daniele CAPPUCCIO	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Angelo Matteo Socci	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale regionale per il Trentino-Alto Adige ha ricusato la lista ITALEXIT PER L'ITALIA in quanto:

- la dichiarazione di presentazione delle candidature è stata depositata da Bartoletti Gabriele in assenza di procura speciale del capo politico del partito/gruppo.
 - non risulta depositato alcun contrassegno;
- ha quindi ritenuto violate le disposizioni dell'art. 92, comma 1 numero 2 del d.p.r. 361/57 e 20 comma 1 lettera a) D.Lgs. 533/1993;

La lista ha depositato ricorso deducendo che il provvedimento è nullo per non essere stato concesso un termine utile alla integrazione documenti ex art. 10 del dlgs 533/1993.

In particolare, per quanto riguarda il deposito del contrassegno, la forza politica ha regolarmente depositato lo stesso per tutto il territorio nazionale.

Ritenuto che:

il ricorso è infondato.

La mancanza di delega al deposito del contrassegno e della lista è, secondo il ricorrente, "sanabile" con la concessione del termine in *del* base alle disposizioni citate.

17

del

SA

SA

Invero, i documenti mancanti, procura speciale del capo politico e deposito del contrassegno del partito, erano documenti richiesti a pena di inammissibilità della candidatura e non solo mere irregolarità formali sanabili con la procedura di cui all'articolo 22 (che prevede l'ammissione di "nuovi documenti", e non la sanatoria di assenza di quelli necessari, e le "correzioni formali").

In particolare, al momento di scadenza del deposito della lista, il soggetto che vi ha provveduto non aveva alcun potere di rappresentanza.

Inoltre, non può ritenersi sufficiente che lo stesso contrassegno sia stato depositato secondo le forme previste per la candidatura per la elezione del Senato in quanto la formalità prevista dalla legge per il T.A.A./S.T. non consente equipollenti.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso della lista « Italexit per l'Italia ».

Si comunichi.

Roma, 26 agosto 2022.

I componenti


alle
n. g.
Scor. A 11

Il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi 26.8.22 ore 12.40

